

Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica "ARCHIVIO TOGNAZZI"

tra

l'Università di Pavia (di seguito, per brevità, "Università"), C.F.: 80007270186,

con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, PEC [amministrazione-](mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it)

centrale@certunipv.it, in persona del Rettore, Prof. Francesco Svelto, ivi

domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con

delibera del Consiglio di Amministrazione in data

e

il **Comune di Cremona** (di seguito, per brevità, "Comune"), C.F. 00297960197,

sede in Cremona, Piazza del Comune, 8, PEC

protocollo@comunedicremona.legalmail.it, nella persona del Sindaco, Prof.

Gianluca Galimberti, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione

del presente accordo con delibera di Giunta comunale n. del

(di seguito, congiuntamente, per brevità, "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche

"Parte")

Premesso che:

• il Comune di Cremona, con delibera di Giunta Comunale n. 163/54894 del 23

settembre 2015, e l'Università di Pavia, con delibera del Consiglio di

Amministrazione in data 27 ottobre 2015, hanno approvato la bozza di

Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica con il Dipartimento di Musicologia

e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Pavia, per la realizzazione dell'

"Archivio Tognazzi";

• il suddetto Accordo Quadro, della durata di anni 5, è scaduto lo scorso

dicembre 2020;

• è sempre interesse comune dell'Università e del Comune promuovere la

raccolta, la conservazione e lo studio di materiali inerenti all'attività artistica

dell'attore e regista Ugo Tognazzi, rendendoli accessibili agli interessati e agli studiosi.

Tenuto presente che:

- Il Comune persegue finalità di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale inerente alla città di Cremona e ai suoi abitanti, con riguardo specifico a coloro che si sono distinti per meriti artistici, culturali, economici, scientifici, sociali, umanitari;
- il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università promuove e sviluppa ricerche relative ai Beni Culturali e alle discipline umanistiche ad essi collegate, tra cui la Storia del cinema, la Storia del teatro, l'Archivistica e la Biblioteconomia.

Considerato che:

- l'Università, tramite il proprio Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (di seguito, per brevità, "Dipartimento"), collabora con il Comune nelle attività di conservazione, studio, ricerca e di formazione inerenti ai Beni Culturali, con particolare riferimento a quelli di pertinenza del territorio;
- tra gli obiettivi dell'Università e del Comune vi sono la valorizzazione e lo studio del patrimonio inerente alle eccellenze artistiche e culturali del territorio, attraverso la ricerca interdisciplinare e la messa a punto di strumenti che la favoriscano, nonché attraverso la formazione di studenti e giovani ricercatori;
- le Parti ritengono opportuno rinnovare lo specifico rapporto di collaborazione avente ad oggetto la raccolta, la conservazione, l'archiviazione, lo studio e la ricerca di materiali inerenti all'attività artistica dell'attore e regista Ugo

Tognazzi.

Visti

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento sulla Protezione dei dati;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;

- l'art. 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Il contenuto delle premesse, in tutte le articolazioni di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto, che d'ora innanzi sarà definito "Accordo".

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare la reciproca collaborazione finalizzata alla valorizzazione e allo studio dei materiali contenuti nell'Archivio Tognazzi.

Art. 3 - Attività

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, le Parti intendono:

- reperire e raccogliere materiali a vario titolo collegati all'attività professionale e artistica dell'attore e regista Ugo Tognazzi, ivi compresi materiali a stampa, fotografici e audiovisivi, nonché oggettistica di varia natura;
- gestire lo specifico fondo archivistico denominato "Archivio Tognazzi" da collocare presso il Dipartimento;

- valorizzare il fondo attraverso specifiche attività di studio e ricerca;
- realizzare iniziative che colleghino l' "Archivio Tognazzi" ad altri Enti interessati agli ambiti di ricerca allo stesso collegati, mirando al coinvolgimento attivo di un pubblico più vasto di quello accademico;
- promuovere e realizzare attività di interesse pubblico che, finalizzate all'orientamento, all'istruzione e alla formazione dei cittadini, incoraggino la partecipazione degli stessi alla crescita culturale della collettività;
- incentivare la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

A tal fine le Parti si impegnano a svolgere le iniziative scientifiche e le attività di seguito indicate:

- raccolta, archiviazione, conservazione e catalogazione di materiali relativi all'attività artistica e professionale di Ugo Tognazzi;
- ricerca scientifica su progetti specifici e con possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca anche con soggetti esterni di carattere nazionale e/o internazionale;
- organizzazione di mostre, convegni, conferenze, seminari e altre attività affini;
- realizzazione di banche dati, repertori, bibliografie;
- pubblicazione di monografie, raccolte di studi.

Art. 4 - Rapporti tra le Parti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo, le Parti demanderanno a specifici contratti attuativi la regolazione dei reciproci impegni e, in linea generale, si adopereranno per rimuovere ogni impedimento che dovesse ostacolare il raggiungimento delle finalità innanzi indicate.

Le Parti, qualora riscontrassero di non disporre delle competenze necessarie alla

realizzazione di determinate attività, potranno altresì accordarsi, stabilendo le procedure più opportune, per l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi che siano in possesso dei requisiti richiesti.-

Art. 5 - Archivio Tognazzi – composizione, sede, acquisizione

materiali, consultazione, prestito

-1- L'Archivio Tognazzi (di seguito anche solo "Archivio") custodisce materiali cartacei, fotografici, audiovisivi e d'ogni altra natura relativi all'attività artistica di Ugo Tognazzi e sarà ospitato presso locali messi appositamente a disposizione dal Dipartimento.

-2- L'Archivio acquisisce materiali a titolo di donazione o di comodato d'uso gratuito. L'acquisizione dei materiali è regolata da specifici atti di donazione o contratti di comodato d'uso gratuito. I donatori e i prestatori saranno inseriti in un apposito albo di volta in volta aggiornato dal Dipartimento.

-3- Tutti i materiali custoditi vengono inventariati dal Dipartimento e resi disponibili alla consultazione di studiosi e ricercatori. Il catalogo dei materiali è pubblicato sul sito del Dipartimento e aggiornato sistematicamente.

-4- La proprietà dei materiali donati è del Dipartimento, mentre la proprietà dei materiali ceduti in comodato d'uso gratuito rimane ai legittimi proprietari, i quali potranno rientrare in possesso degli stessi alla scadenza di ciascun contratto che regola la cessione, o anticipatamente, sulla base di quanto disciplinato in proposito dallo stesso.

-5- I materiali da destinare all'Archivio, ceduti dal Comune all'Università, si intendono a titolo di donazione e rimarranno, pertanto, di proprietà dell'Università.

-6- I materiali facenti parte dell'Archivio Tognazzi possono essere concessi in

prestito a terzi, che siano soggetti o enti pubblici e privati che ne facciano richiesta a una delle Parti per un utilizzo nell'ambito di manifestazioni culturali. La concessione avverrà previo assenso del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 9, per un periodo di tempo limitato. Fanno eccezione i materiali destinati all'Archivio in comodato d'uso gratuito la cui concessione, per lo scopo indicato, potrà avvenire solo se espressamente autorizzata dai comodanti.

Art. 6 - Assicurazione

L'Università provvede alla copertura assicurativa del materiale presente nell'Archivio.

Articolo 7 – Ulteriori aspetti della collaborazione

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza, delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze, disponibilità e possibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite. Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali forme di autofinanziamento o finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, ecc.

Art. 8 – Durata, recesso ed estensioni dell'accordo

Il presente Accordo ha validità dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e

può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno tre mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza, ottenute le preventive approvazioni da parte dei rispettivi organi decisionali.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto. Nel caso di recesso unilaterale o consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Le Parti, previa reciproca consultazione, potranno estendere l'Accordo ad altri enti od istituti che ne condividono le finalità e gli obiettivi, al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie.

Art. 9 – Modifiche

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Art. 10 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per l'Università a webmaster.musicologia@unipv.it, se via email semplice, e a

amministrazione-centrale@certunipv.it, se via PEC;

- per il Comune a eventi@comune.cremona.it, se via email semplice, e a protocollo@comunedicremona.legalmail.it, se via PEC.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Gli indirizzi generali dell'attività dell'Archivio sono determinati da un Comitato Scientifico composto da 7 membri di cui: uno nominato dal Dipartimento (in funzione di direttore responsabile e referente), uno nominato dall'Università, uno nominato dal Comune, un membro della famiglia Tognazzi e 3 scelti tra le personalità di spicco del panorama accademico e cinetecario italiano.

Per il quinquennio 2021 - 2026 i membri del Comitato Scientifico sono i seguenti:

Prof.ssa Elena Mosconi (Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, direttore responsabile e referente), Prof.ssa Deborah Toschi (Università di Pavia), Dott.ssa Marina Volontè (Comune di Cremona), Gianmarco Tognazzi (famiglia Tognazzi), Prof. Raffaele De Berti (Università degli Studi di Milano), Prof. Roberto Della Torre (Conservatore Fondazione Cineteca Italiana, Milano), Prof. David Bruni (Università di Cagliari). In caso di sopravvenuta indisponibilità di uno o più dei componenti, essi saranno sostituiti da altri di nuova nomina, nel rispetto della composizione innanzi indicata.

Art. 12 - Personale, Responsabilità, Assicurazione

L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte in esecuzione del presente Accordo non determina l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte; esso manterrà inalterata la natura del proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore.

Il personale di una Parte che si rechi presso le strutture dell'altra Parte per svolgere attività oggetto del presente Accordo deve essere coperto da

assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile e infortuni. In particolare, i dipendenti universitari e gli studenti fruiscono di tutela INAIL/gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile.

Tali persone sono altresì responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso i luoghi di esecuzione delle attività presso la Parte ospitante. Esse non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la Parte ospitante, se non dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie.

In caso di infortunio delle persone coinvolte – in qualunque modo e a qualsiasi titolo – nelle attività di cui al presente Accordo condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse e *in itinere*, la Parte interessata, ricevuta comunicazione dall'infortunato, dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL, comunicando tempestivamente all'altra Parte l'accaduto, qualora necessario.

Art. 13 – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e assicurazioni

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98:

Per quanto riguarda l'Università: il Direttore del Dipartimento, sorveglia affinché i referenti di cui al precedente art. 11 provvedano a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione. I suddetti responsabili assumono le funzioni di responsabili delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tutto il personale ospitato presso il Dipartimento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo.

Per quanto riguarda il Comune: i referenti di cui al precedente art. 11 si attivano al fine di garantire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo. I suddetti responsabili sorvegliano sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate anche da parte del personale universitario ospitato, che è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e a quanto indicato nella normativa vigente.

Ciascuna Parte si impegna a far rispettare al proprio personale, agli studenti e agli studiosi, in caso di ingresso nell'area dell'una o dell'altra Parte, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati dalle Parti per i propri dipendenti.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'accordo stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. n. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai

seguenti indirizzi: <http://privacy.unipv.it/> e

<https://www.comune.cremona.it/privacy>

Art. 15- Registrazione ed oneri fiscali

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del

D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;

- l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sarà a carico del Comune di

Cremona.

Art. 16- Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla

interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo che non possa

essere risolta amichevolmente, il Foro competente è quello del Tribunale di Pavia,

in via esclusiva.

Art. 17- Sottoscrizione

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, viene sottoscritto

dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L.

241/1990.

Art. 16 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicheranno le norme di

legge e di regolamento in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pavia, ____ / ____ / ____

L'Università degli Studi di Pavia

Il Rettore

Prof. Francesco Svelto

Cremona, ___ / ___ / _____

Il Comune di Cremona

Il Sindaco

Prof . Gianluca Galimberti

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7

marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".